
PRONTA LA DOMANDA PER LA RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

RIF:

- **Art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022**
- **Art. 3-bis, DL n. 202/2024**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate-Riscossione 11.3.2025**
- **FAQ Agenzia Entrate-Riscossione 11.3.2025**

Recentemente l'Agenzia Entrate-Riscossione ha reso disponibile la procedura telematica per la presentazione, **entro il 30.4.2025**, della domanda di riammissione alla "rottamazione-quater" per i soggetti decaduti dalla definizione agevolata entro il 31.12.2024.

In particolare la domanda può essere presentata utilizzando l'area riservata, che risulta più "immediata" e non richiede di allegare la documentazione di riconoscimento, ovvero l'area pubblica.

Si rammenta che:

- è opportuno presentare la domanda quanto prima al fine di "anticipare" la preclusione, per l'Agente della riscossione all'avvio di nuove azioni esecutive e all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi / ipoteche, nonché la sospensione delle azioni già in corso.
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il soggetto non è considerato inadempiente con conseguente possibilità di ottenere il rilascio del DURC.

Con il DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", è stata disposta la riammissione alla c.d. "rottamazione-quater" dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) a favore dei soggetti che hanno presentato, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione e che **al 31.12.2024 sono decaduti** dalla definizione a causa dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute.



La riammissione riguarda esclusivamente i **debiti, compresi nell'originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024**, ossia, in particolare, quelli per i quali, in relazione al piano di pagamento agevolato:

- **non sono state versate una o più rate** in scadenza fino al 31.12.2024;
- **per almeno una rata** in scadenza fino al 31.12.2024 il **versamento** è stato effettuato **in ritardo** (ossia dopo i 5 giorni di "tolleranza") **o per un importo inferiore** a quello dovuto.

Di fatto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'ambito delle FAQ 11.3.2025, di seguito riportate, la riammissione non può essere "utilizzata" per cartelle di pagamento non indicate nella domanda originaria ovvero nuove cartelle ricevute successivamente.

Va considerato che **non possono usufruire** della riammissione alla "rottamazione-quater" i **soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti** in scadenza entro il 31.12.2024, che pertanto devono proseguire con il piano di pagamento già in corso.

Ai fini della riammissione:

- va presentata un'**apposita domanda entro il 30.4.2025**;
- il debito da saldare entro il 31.12.2024, maggiorato degli interessi del 2% annuo a decorrere dall'1.11.2023, va corrisposto alternativamente:
 - in **unica soluzione**, entro il **31.7.2025**;
 - in un **massimo di 10 rate consecutive**, di pari importo. In tal caso:
 - la prima e seconda rata vanno versate rispettivamente entro il 31.7.2025 e 30.11.2025;
 - le restanti rate devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.



È ammessa la **tolleranza, non superiore a 5 giorni**, nella tardività del versamento.

Successivamente alla presentazione della domanda, l'Agente della riscossione, **entro il 30.6.2025**, invia una nuova "Comunicazione delle somme dovute" riportante l'ammontare complessivo di quanto dovuto e delle singole rate nonché la relativa scadenza.

Come chiarito nelle citate FAQ, il **nuovo importo complessivo tiene conto di eventuali pagamenti effettuati anche successivamente all'intervenuta decadenza** del piano di pagamento originario, con riferimento alla quota imputata a titolo di capitale. Al verificarsi della decadenza, infatti, i pagamenti successivamente effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme residue e ricomprendono, oltre a quanto dovuto a titolo di "rottamazione-quater", anche le sanzioni e gli interessi.


RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER IN CASO DI DECADENZA AL 31.12.2024	
Presentazione domanda	entro il 30.4.2025
Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione	entro il 30.6.2025
Versamento	unica soluzione / prima rata (max 10) entro 31.7.2025
	rate successive entro 30.11.2025 28.2 / 31.5 / 31.7 / 30.11.2026 28.2 / 1.5 / 31.7 / 30.11.2027

LA DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALLA "ROTTAMAZIONE-QUATER"

Recentemente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito Internet la procedura telematica per l'invio della domanda di riammissione. A tal fine è possibile utilizzare una delle seguenti modalità alternative:

- invio online in area riservata;
- invio online in area pubblica.

Invio online in area riservata

<p>Si accede tramite le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>Va compilato il form e selezionate, tra quelli proposti, le cartelle / avvisi che si intendono inserire nella domanda di riammissione.</p> <p>Va inoltre indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.</p>	<p>Il soggetto riceve, tramite email, la "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata".</p> <p> L'utilizzo di tale modalità, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel Comunicato stampa 11.3.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "è più immediata"; • non richiede di allegare i documenti di riconoscimento.
--	--

Invio online in area pubblica

Va compilato il form, indicando:

- il numero della cartella / avviso;
- il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria.

Inoltre:

- va allegata la documentazione di riconoscimento;
- va specificato l'indirizzo email al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda;
- va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.

Il soggetto riceve:

- una prima email, con un **link da convalidare entro 72 ore**.



Decorso tale termine la domanda è automaticamente annullata;

- una seconda email, dopo la convalida della richiesta, nella quale è indicata la “presa in carico” con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- una terza mail (se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta), con il **link per scaricare, entro 5 giorni** (120 ore dal ricevimento del link), la “*Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata*”.



Decorso tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta.

FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

1. Quali sono i debiti per i quali può essere richiesta la riammissione alla “rottamazione-quater”?

Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “rottamazione-quater” per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31.12.2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di “tolleranza”) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31.12.2024.

Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

2. Per essere riammessi alla “rottamazione-quater” devo presentare una domanda?

Sì, per essere riammessi alla “rottamazione-quater” è necessario presentare un’apposita domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.4.2025.

Sono previste due modalità:

- in area riservata, effettuando l’autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
oppure
- in area pubblica, compilando l’apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

3. Devo pagare in un’unica soluzione oppure posso rateizzare?

Nella domanda di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, è possibile scegliere di pagare:

- in rata unica, entro il 31.7.2025;
oppure
- fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31.7 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dall’1.1.2023.

4. Posso inserire nella domanda di riammissione cartelle che non avevo indicato nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” o nuove cartelle che ho ricevuto successivamente?

No, la Legge n. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti – per i quali ricorrono le condizioni indicate nella FAQ n. 1 – già oggetto di un piano di pagamento della “rottamazione-quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in seguito all’adesione alla “rottamazione-quater”.

5. Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di riammissione?

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30.4, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30.6.2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

6. In caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “rottamazione-quater”?

Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta, infatti, che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”.

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

7. Cosa succede se ho rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla Definizione agevolata?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla “rottamazione-quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2025) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

8. Ho presentato la domanda di riammissione, cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “rottamazione-quater”:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73) e per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9. Risiedo in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dall’1.5.2023. Posso rientrare nella riammissione?

Sì, è possibile presentare la domanda di riammissione alla “rottamazione-quater”, entro il 30.4.2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “rottamazione-quater” e già decaduti per il mancato / insufficiente / tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31.12.2024.